



STATUTO

A. BASE LEGALE E SCOPO

Art. 1

Sotto il nome "Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri" è costituita nel Cantone Ticino un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero. L'Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri è iscritta a Registro di Commercio.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione fa parte della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne ed è membro della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (Kibesuisse).

Art. 2

Il domicilio dell'Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri è a Locarno.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione è quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli.

Art. 4

Per gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale.

B. CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 5

La qualifica di socio attivo o passivo può essere acquisita sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

Chi richiede o offre la possibilità di affidamento di un bambino durante la giornata lavorativa, deve essere membro attivo dell'Associazione. Tutti coloro che si identificano con lo scopo dell'Associazione possono diventare membri passivi della stessa. La qualifica di socio si ottiene mediante il pagamento della quota sociale annua. L'assemblea può esonerare dal pagamento della quota sociale annua le famiglie diurne, rispettivamente le responsabili mensa familiare.

Tutti i membri attivi e passivi hanno diritto di voto.

I soci attivi e passivi dell'Associazione diventano automaticamente membri della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne.

Art. 6

La qualifica di socio si estingue per dimissioni, per esclusione o con il mancato pagamento della quota sociale annua; nel caso delle persone giuridiche, inoltre, per scioglimento delle stesse.

Le dimissioni sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al comitato per iscritto.

Per l'esclusione di un socio, per gravi motivi lesivi degli interessi dell'Associazione, è necessaria l'approvazione di almeno i due terzi dei presenti alla seduta del Comitato.

C. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Organi della citata Associazione sono:

1. l'Assemblea generale
2. il Comitato
3. l'ufficio di coordinamento
4. i Revisori dei conti

Art. 8

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1. nomina del Presidente del giorno e approvazione definitiva dell'ordine del giorno
2. approvazione del verbale dell'ultima Assemblea
3. approvazione e modifica dello statuto
4. elezione del Comitato, del Presidente dell'Associazione e dei Revisori
5. approvazione del rapporto e del programma annuale d'attività
6. approvazione dei conti consuntivi e del rapporto dei Revisori
7. determinazione delle tasse sociali dei membri attivi e passivi per l'anno successivo
8. esame delle proposte formulate dai singoli soci e dal Comitato
9. decisione in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione



ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIURNE SOPRACENERI

Via G. Cattori 11, 6600 Locarno e-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch

La convocazione ad un'assemblea deve pervenire a tutti i membri, in forma scritta, almeno 14 giorni prima della seduta e deve contenere l'elenco delle trattande e delle proposte scritte. In apertura di seduta, si decide se inserire all'ordine del giorno eventuali altre trattande. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per le modifiche degli statuti e per lo scioglimento dell'Associazione (art. 12).

Art. 9

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

Il Comitato amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea generale. Il Presidente, nominato dall'Assemblea generale, dirige e coordina l'attività del Comitato. Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri componenti il Comitato. Esse vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Internamente, il Comitato assolve i seguenti compiti:

- 1. prepara e dirige l'Assemblea*
- 2. esegue le decisioni assembleari*
- 3. decide in merito a problemi che non ricadono nelle competenze dell'Assemblea*
- 4. promuove gli scopi dell'Associazione*
- 5. rappresenta l'Associazione*
- 6. organizza e gestisce l'ufficio di coordinamento*
- 7. nomina il personale e coordina la formazione continua dei dipendenti*
- 8. costituisce commissioni ad hoc*
- 9. emana regolamenti interni*
- 10. nomina il Vice-Presidente e definisce le funzioni dei membri del Comitato*
- 11. gestisce il patrimonio e le finanze dell'Associazione*
- 12. elabora i conti preventivi e consuntivi*
- 13. determina annualmente le rette richieste alle famiglie per i servizi promossi dall'Associazione*

Art. 10

L'ufficio di coordinamento comprende il personale amministrativo necessario per la gestione dell'Associazione e assolve i seguenti compiti:

- coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione*
- informa, consiglia e sostiene le famiglie che richiedono i servizi dell'Associazione*
- esegue le decisioni del Comitato*
- collabora con il Comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività straordinarie*

D. FINANZE

Art. 11

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- 1. contributi dei membri*
- 2. contributi dei genitori*
- 3. sovvenzioni e contributi di istituzioni*
- 4. donazioni*

E. MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

La modifica dello statuto richiede l'approvazione dei due terzi dei presenti all'Assemblea generale.

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei votanti all'Assemblea generale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale capitale sociale deve essere destinato a scopo analogo o simile.

Questo statuto è stato approvato all'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1987

- Modifica statutaria dell'art. 1. concernente la denominazione all'Associazione, approvata all'Assemblea generale del 26.05.1992. In vigore dal 13.09.1992.*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 27.05.1993*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 22.05.2003*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 22.05.2014*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 28.05.2015*